

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento il Geom. Fiori Mauro - Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Arquata del Tronto contattabile al numero 0736 809122.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dalla Casa Comunale, li 27 ottobre 2017



IL SINDACO

P.I. Aleandro PETRUCCI



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno

Ordinanza n. 830 del 27/10/2017

Prot. n. 16059 del 27/10/2017

PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITÀ N. 162 DEL 20/02/2017

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei nuovi eventi sismici del 26 e 30 ottobre che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

CONSIDERATO inoltre che nel mese di gennaio 2017 si sono verificati dei fenomeni meteorologici (copiose precipitazioni nevose) che hanno aggravato la situazione dei fabbricati già danneggiati e determinato il crollo di alcune coperture,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 23/2016, dove si disponeva l'inagibilità degli immobili siti in Arquata del Tronto, Frazione Pescara del Tronto, Zona Industriale, Via Salaria Km 145, distinti al N.C.E.U. Foglio 59, Mappale 910, Subb. 4-5 di proprietà della Società:

UNIMER S.p.a. con sede a Milano, via C. Mangili n°3, CF 01191020443

VISTA la segnalazione dell' UNIMER S.p.a. del 03/02/2017 pervenuta con nota di cui al prot. 1280 del 04/02/2017 con la quale la suddetta Ditta UNIMER S.p.a. segnalava l'avvenuto crollo di parte della copertura dei capannoni costituita da cupolini in eternit;

VISTA inoltre la comunicazione pervenuta dall'ASUR Marche – Area vasta n.5 – U.O.C. SISP – AP F.F. con la quale, in seguito al sopralluogo esperito dai tecnici del Servizio Igiene e Sanità pubblica presso gli immobili suddetti, si è rilevata la presenza di coperture realizzate con cupolini in fibrocemento contenente amianto, già oggetto di intervento di confinamento negli anni 2003 e 2010, che risultavano in parte crollate a causa degli eventi sismici e meteorologici descritti;

VISTO inoltre che in prossimità dell'area occupata dal suddetto capannone di proprietà dell'UNIMER s.p.a. è presente del personale in attività dell'UNIMER s.p.a. operante nell'attiguo edificio destinato ad attività amministrative - dichiarato agibile dagli organi competenti dopo lo sciame sismico - e della Ditta HTR bonifiche ed è sito il Campo Base dei Vigili del Fuoco;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la normativa in materia di prevenzione del rischio amianto e in particolare il D.Lgs. 257/1992, il D.M. 06.09.1994 e il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 33 del 30.01.2003, nonché il D.Lgs. 81/08 – Titolo IX;

VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail il 18.02.2017 dal Laboratorio Chimico C.I.A.L.A.B. s.r.l. nella quale si segnala, tra l'altro, che:

“In data 15.02.2017 i tecnici del Laboratorio CIALAB s.r.l. di Ascoli Piceno hanno effettuato tre campionamenti di aria i cui risultati hanno mostrato valori molto confortanti, escludendo la presenza di fibre sia all'interno sia nelle immediate vicinanze della palazzina uffici e livelli molto bassi nella zona adiacente l'officina decisamente più vicina all'area crolli. Pertanto si esclude un pericolo rilevante ed immediato dovuto alla presenza di fibre aerodisperse di amianto”;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n.162 del 20/02/2017 a parziale modifica della precedente ordinanza n.23/2016, in cui è stata disposta **la totale inagibilità** del fabbricato dove era ubicata l'attività con conseguente chiusura dell'attività dell'immobile distinto al Foglio 59, Particella 910, subb. 4 e 5, e con inibizione dell'utilizzo degli immobili suddetti per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie e in particolare dello smaltimento dei cupolini in eternit da eseguirsi nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia e secondo quanto previsto dalla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Asur Marche – Area vasta n. 5 – del 13.02.2017, assegnando al contempo un termine massimo non superiore ai 90 giorni per l'esecuzione delle stesse;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 620 del 28/06/2017 con la quale è stata concessa alla Ditta Unimer S.p.a., la proroga dei termini per l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero del tetto in eternit, del fabbricato UNIMER S.p.a., di ulteriori 150 giorni decorrenti dal 23/05/2017;

Preso atto della documentazione relativa all'indagine ambientale redatta da C.I.A. LAB s.r.l., via Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 29, Zona Ind.le Campolungo, 63100 Ascoli Piceno, C.F./P.I. 01499200440, trasmessa a questo Ente il 16/06/2017 con prot. n. 0010585, dalla quale risulta che: *“il numero delle fibre libere di amianto nell'aria degli ambienti interni di lavoro investigati, risulta inferiore ai valori limite indicativi di una situazione di inquinamento in atto, di cui all'art. 2c Decreto Ministeriale 6 settembre 1994”.*

Vista l'istanza di proroga ulteriore dei termini per l'esecuzione delle disposizioni delle sopracitate ordinanze n. 162 del 20/02/2017 e n. 620 del 28/06/2017 avanzata il giorno 11/10/2017 da **ROBERTO DI MAJO** nato a CAGLIARI (CA) il 13/06/1959 quale legale rappresentante della Unimer S.p.a., via Turati 28, Milano CF 01191020443 p.iva 129020159, assunta al protocollo al n. 15307, per le seguenti motivazioni: il Decreto di approvazione del progetto di ricostruzione, condizione necessaria per l'avvio dei lavori di rimozione e bonifica, è stato emesso solo recentemente (28/09/2017 con n. 124) dall'Ufficio Speciale di Ricostruzione;

RITENUTE fondate le motivazioni della ditta richiedente;

CONSIDERATO quanto risultato dall'indagine ambientale di cui sopra;

CONCEDE

alla Ditta richiedente la proroga richiesta dei termini per l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero del tetto in eternit, del fabbricato UNIMER S.p.a., di ulteriori 90 giorni, ferme restando tutte le prescrizioni e condizioni impartite nelle ordinanze sindacali n. 162 del 20/02/2017 e n. 620 del 28/06/2017, decorrenti dal 20/10/2017.

DISPONE

che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda:

- Ad affiggere copia della presente ordinanza sul fabbricato posto in Arquata del Tronto, Frazione Pescara del Tronto, Zona Industriale, Via Salaria Km 145;

- A notificare la presente ordinanza a:

- UNIMER S.p.a. con sede a Milano, via C. Mangili n°3, CF 01191020443

in qualità di proprietari dell'immobile;

- A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG);
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale
- Al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche
- ASUR Area Vasta n. 5 (pec: areavasta5.asur@emarche.it)